



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA
ORDINANZA N.59/2019

**Individuazione limiti operativi acque tranquille per le unità addette al servizio di
sfuggita dai pontili nel porto di Augusta**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Augusta:

- VISTI gli artt. 62, 66, 179 e 181 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 60 e 376 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTO gli artt. 1, 13 comma 3, 21 comma 3 e 255 DPR 435/91 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare);
- VISTO l'art. 2 del DLCPS n. 340/47 (Riordinamento del Registro Italiano Navale), che individua quali unità debbano essere dotate di certificato di classe;
- VISTO il decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 27.04.2017 - Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari;
- VISTA la circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92) del Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, con la quale sono stati determinati, con carattere di generalità, i limiti operativi delle “acque tranquille”, ai fini del trasporto passeggeri, ed è stata prevista la possibilità di rilascio di deroghe ai suddetti limiti;
- VISTA la circolare prot. n° 310.2440 in data 13.07.1995 del Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, con la quale è stata demandata alle valutazioni del Comandante del porto l'opportunità di individuare deroghe ai predetti limiti per le zone di mare ricadenti nell'ambito della propria giurisdizione, emanando apposite ordinanze da comunicare al superiore Ministero;
- VISTA la circolare prot. n° 3101890 in data 02.06.1994, Titolo Polizia della Navigazione, Serie III n° 99, della Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo del soppresso Ministero della Marina Mercantile, contenente elencazione delle condizioni necessarie per il rilascio, a nave che non sia passeggeri, dell'autorizzazione al trasporto di un numero massimo di dodici passeggeri ai sensi dell'art. 13 c. 3 DPR 435/91;
- VISTA l'istanza prot. n° 6282 in data 18.04.2019 della Ternullo Cristoforo S.r.l., in qualità di società concessionaria del servizio di sfuggita dai pontili insistenti nell'ambito del porto di Augusta, tesa ad ottenere provvedimento di deroga ai limiti operativi prescritti dalla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92);

VISTA	l'istanza prot. n° 6171 in data 16.04.2019 della Pitruzzello Domenico & C. S.r.l., in qualità di società concessionaria del servizio di sfuggita dai pontili insistenti nell'ambito del porto di Augusta, tesa ad ottenere provvedimento di deroga ai limiti operativi prescritti dalla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92);
VISTA	l'istanza prot. n° 6524 in data 24.04.2019 della Tec.Ma. S.r.l., in qualità di società concessionaria del servizio di sfuggita dai pontili insistenti nell'ambito del porto di Augusta, tesa ad ottenere provvedimento di deroga ai limiti operativi prescritti dalla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92);
VISTA	l'istanza prot. n° 6223 in data 17.04.2019 della Gespi S.r.l., in qualità di società concessionaria del servizio di sfuggita dai pontili insistenti nell'ambito del porto di Augusta, tesa ad ottenere provvedimento di deroga ai limiti operativi prescritti dalla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92);
VISTO	il fg. prot. n° 02.01.99.6842 in data 02.05.2019 della Capitaneria di porto di Augusta con il quale è stata inoltrata al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto copia delle suddette istanze, ad esso indirizzate, per l'eventuale rilascio di specifico provvedimento di deroga;
VISTO	il dp. prot. n° 64845 in data 16.05.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale è stato ribadito l'indirizzo dell'Amministrazione centrale competente di demandare agli organi periferici del Corpo (Capi di Circondario Marittimo) la determinazione, per mezzo di ordinanza, di limiti operativi in deroga alla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92), in considerazione di <i>“obiettive situazioni locali legate principalmente alle condizioni orografiche del luogo, alle condizioni atmosferiche in generale e alle esperienze precedenti maturate nel settore”</i> ;
VISTO	il fg. prot. n° 02.01.99.8391 in data 27.05.2019 della Capitaneria di porto di Augusta con il quale sono state chieste all'ente tecnico RINA (art. 3 legge 616/62 e s.m.i. - Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) informazioni in merito alle condizioni di stabilità prescritte nei regolamenti di classifica per le unità impiegate nel servizio in concessione di cui trattasi, con particolare riferimento ad eventuali limiti connessi allo stato del mare e del vento;
VISTA	la nota prot. n° RSSE/MITSR/GAF/24701 in data 08.07.2019 dell'Ufficio RINA di Augusta, con la quale l'ente tecnico ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio di provvedimento di deroga ai limiti operativi imposti dalla circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92) del Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, precisando che <i>“le unità [...] certificate per il trasporto di un numero di passeggeri inferiore a 12 possono essere assimilate ad unità da carico e pertanto non essere soggette ai limiti operativi quali altezza d'onda, forza del vento ecc. applicabili alle unità trasporto passeggeri in navigazione in acque tranquille”</i> ;
VISTA	la concessione n. 01/2017 del registro e n° 1915 del repertorio in data 14.02.2017 (scadenza 31.12.2020), con la quale la Capitaneria di porto di Augusta ha concesso alla Tec.Ma. S.r.l. di esercitare il servizio di assistenza ai pontili delle industrie petrolifere nel porto di Augusta e rada di Augusta per consentire la sfuggita degli operatori ai pontili medesimi

- in caso di necessità ed il trasporto del personale delle industrie petrolifere tra i pontili di ogni singola industria e tra i predetti pontili e le navi all'ancora;
- VISTA la concessione n. 04/2017 del registro e n° 1918 del repertorio in data 15.02.2017 (scadenza 31.12.2020), con la quale la Capitaneria di porto di Augusta ha concesso alla Ternullo Cristoforo S.r.l. ed alla Pitruzzello & C. S.r.l. di esercitare il servizio di assistenza ai pontili delle industrie petrolifere nel porto di Augusta e rada di Augusta per consentire la sfuggita degli operatori ai pontili medesimi in caso di necessità ed il trasporto del personale delle industrie petrolifere tra i pontili di ogni singola industria e tra i predetti pontili e le navi all'ancora;
- VISTA la concessione n. 06/2017 del registro e n° 1920 del repertorio in data 15.02.2017 (scadenza 31.12.2020), con la quale la Capitaneria di porto di Augusta ha concesso alla G.E.S.P.I. S.r.l. di esercitare il servizio di assistenza ai pontili delle industrie petrolifere nel porto di Augusta e rada di Augusta per consentire la sfuggita degli operatori ai pontili medesimi in caso di necessità ed il trasporto del personale delle industrie petrolifere tra i pontili di ogni singola industria e tra i predetti pontili e le navi all'ancora;
- CONSIDERATO che per posizione geografica e presenza di estese ed imponenti opere foranee il porto di Augusta è tale da offrire sicuro riparo dal moto ondoso proveniente da tutti i quadranti, ad eccezione della sua parte più meridionale (seno di Priolo), posta al di fuori delle ostruzioni e esposta ai venti provenienti da sudest;
- CONSIDERATO che il porto di Augusta è caratterizzato da elevati fondali e che la superficie di mare su cui spira il vento all'interno del porto (da qualsiasi quadrante) non è tale da generare un moto ondoso operativamente importante (mare vivo con altezza massima dell'onda mai superiore a metri 1,25¹);
- CONSIDERATO che l'intensità e la tipologia dei traffici che interessano il porto di Augusta, nonché la sua conformazione e la sua estensione, rendono indispensabile garantire servizi tecnico nautici e servizi portuali, ormai da decenni forniti per mezzo di numerose unità navali minori;
- CONSIDERATO che la navigazione delle unità impiegate nei servizi tecnico-nautici e servizi portuali, abilitate alla navigazione locale, avviene sempre nell'ambito portuale, ad una distanza dalla costa (o dalle strutture di difesa portuale) mai superiore a un miglio;
- CONSIDERATO che il porto di Augusta è interessato da intensissimo traffico di unità maggiori e/o minori (che transitano o sostano nella rada e in prossimità dei pontili delle raffinerie) che possono utilmente ed immediatamente prestare assistenza e soccorso alle unità in difficoltà;
- CONSIDERATO che per l'espletamento del servizio in concessione le unità sono dotate di apparati radio in VHF che operano sia sul canale di emergenza che sui canali di lavoro portuali;
- CONSIDERATO che il servizio in concessione prevede la permanenza delle unità in prossimità dei pontili delle raffinerie, in corrispondenza dei punti di sfuggita a mare e in prossimità delle navi impegnate in operazioni commerciali;

¹ Grafico di Dorrestein su altezza delle onde del mare vivo in funzione del vento e del fetch (Manuale dell'Ufficiale di rotta, Genova, Istituto Idrografico della Marina, 1998, pag. 770)

- CONSIDERATO che il personale estraneo all'equipaggio che trova imbarco sulle unità è costituito da tecnici della raffineria che, solo in caso di emergenza o in altri residuali casi (consegna o ritiro documenti a bordo delle navi alla fonda), deve abbandonare il pontile per spostarsi su altro pontile o zone di sicurezza;
- CONSIDERATO che i mezzi di assistenza e soccorso istituzionali (unità SAR della Capitaneria di porto o rimorchiatori in servizio portuale ed antincendio) sostano all'interno del porto megarese;
- CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle condizioni di stabilità le unità certificate per il trasporto di un numero di passeggeri inferiore a 12 possono essere assimilate ad unità da carico e pertanto non essere soggette ai limiti operativi quali altezza d'onda, forza del vento ecc. applicabili alle unità trasporto passeggeri in navigazione in acque tranquille;
- CONSIDERATO che le unità da carico possono essere autorizzate ai sensi dell'art. 13 c. 3 DPR 435/91, previo parere dell'ente tecnico, al trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici, senza alcuna restrizione in merito alle condizioni meteomarine (circolare prot. n° 3101890 in data 02.06.1994, Titolo Polizia della Navigazione, Serie III n° 99, della Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo del soppresso Ministero della Marina Mercantile);
- CONSIDERATO che il dato "esperenziale" acquisito nel tempo induce a ritenere che le condizioni atmosferiche ed orografiche locali, nonché la conformazione della rada megarese, non determinano fenomeni improvvisi e non prevedibili di variazioni climatiche (con grave e repentino deterioramento delle condizioni meteomarine) e che, comunque, in ogni momento è possibile per una unità minore trovare agevole ridosso o sicuro approdo;
- CONSIDERATO che il servizio di assistenza ai pontili di cui alle sopra citate concessioni è stato istituito sin dall'anno, 1982 con ordinanza n° 14/82 in data 06.04.1982, ed è svolto dalle società concessionarie con unità certificate per la navigazione locale, abilitate al servizio "trasporto passeggeri in acque tranquille" non dotate di certificato di classe, in quanto le zone di mare ricadenti nell'ambito del porto di Augusta sono state implicitamente considerate dal Capo del Circondario marittimo "acque tranquille" ai sensi dell'art. 20 del previgente regolamento di sicurezza della navigazione DPR 1154/72;
- CONSIDERATO che il riconoscimento delle caratteristiche di "acque tranquille" delle zone di mare ricadenti nell'ambito del porto di Augusta non è stato mai determinato con atto espresso dell'Amministrazione marittima, né in vigore dell'abrogato DPR 1154/72, né in vigore del DPR 435/91 (entrata in vigore 21.04.1992);
- CONSIDERATO che il dato "esperenziale" pluridecennale acquisito nel tempo non induce a pensare che l'emanazione dell'ordinanza possa compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare ma, anzi, è garanzia di un puntuale adempimento degli obblighi di polizia marittima di cui all'art. 59 reg. cod. nav.;

- RITENUTO necessario e non più procrastinabile determinare con atto espresso i limiti operativi delle unità impiegate in servizio di assistenza ai pontili in concessione abilitate alla navigazione in acque tranquille, come da atti di indirizzo dell'Amministrazione centrale competente;
- RITENUTO necessario e non più procrastinabile regolare con ordinanza il trasporto in porto di persone a mezzo di imbarcazioni, nonché ogni aspetto connesso alla polizia ed alla sicurezza del porto relativo allo svolgimento del servizio per il quale sono assentite le concessioni;

ORDINA

ART. 1 – LIMITI GEOGRAFICI

In deroga a quanto determinato dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo con la circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92), possono considerarsi “acque tranquille” ai fini del trasporto passeggeri delle unità indicate al seguente art. 3, le zone di mare ricadenti nell'ambito del porto di Augusta come di seguito specificate e come rappresentate nello stralcio planimetrico annesso alla presente ordinanza:

- specchio acqueo ricadente all'interno della diga foranea del porto di Augusta (porto Megarese) ad ovest della congiungente i punti aventi le seguenti coordinate:
 - Punto A: lat.: 37°12.702'N, Lon: 015°13.422'E (torre Avolos);
 - Punto B: lat.: 37°11.376'N, Lon: 015°12.636'E (fanale verde imboccatura secondaria);
- seno di Priolo, ovvero lo specchio acqueo compreso tra la penisola Magnisi e la diga meridionale del porto Megarese, ovvero lo specchio acqueo ricadente all'interno della congiungente i punti aventi le seguenti coordinate:
 - Punto C: lat.: 37°10.614'N, Lon: 015°12.984'E (fanale verde imboccatura secondaria);
 - Punto D: lat.: 37°09.504'N, Lon: 015°13.554'E (estremità nordovest penisola Magnisi).

ART. 2 – LIMITI OPERATIVI

In deroga a quanto determinato dal Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo con la circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92), i limiti operativi delle acque tranquille di cui al punto che precede sono così determinati:

- a) Vento: non superiore a forza 7 – vento forte (velocità 28-33 nodi);
- b) Mare: altezza media delle onde più alte, in metri, 1,25².

Qualora ricorrano condizioni che eccedano contemporaneamente entrambi i suddetti limiti, le unità dovranno immediatamente sospendere la navigazione e/o il servizio in mare e raggiungere un sicuro approdo.

Per l'applicazione dei limiti operativi suddetti, le condizioni di velocità del vento e stato del mare sono quelli riferiti alle acque portuali ove l'unità si trovi a transitare.

² Trattandosi di una baia chiusa, risulta non prevedibile, in funzione dell'estensione dello specchio acqueo su cui spira il vento (fetch) e con una profondità del mare superiore a $\lambda/2$ (dove λ è la lunghezza dell'onda), che l'altezza d'onda di mare vivo superi l'altezza di metri 1,25, come desumibile dal grafico di Dorrestein citato in premessa.

È fatto obbligo ai Comandanti delle unità destinatarie della presente ordinanza non intraprendere la navigazione, o interromperla, qualora ricorrano le suddette condizioni meteomarine avverse.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni dei precedenti artt. 1 e 2 si applicano esclusivamente alle unità che esercitano il servizio in concessione per l'assistenza ai pontili delle industrie petrolifere nel porto di Augusta e nella rada di Augusta per consentire la sfuggita degli operatori ai pontili medesimi in caso di necessità ed il trasporto del personale delle industrie petrolifere tra i pontili di ogni singola industria e tra i predetti pontili e le navi all'ancora. L'esistenza del suddetto requisito è fatto constare agli organi di vigilanza e polizia per mezzo di esibizione a cura del Comandante dell'unità del pertinente titolo concessorio in corso di validità.

Qualora le unità destinatarie della presente ordinanza venissero estromesse dal servizio in concessione o venissero impiegate, anche temporaneamente, per attività in essa non contemplate, ad esse si applicheranno i limiti generali individuati nella circolare prot. n° 3102300 in data 04.01.1994 (Titolo: Polizia della navigazione – Serie III n° 92) del Ministero della Marina Mercantile – Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

ART. 4 – REQUISITI AMMINISTRATIVI E TERMINI TEMPORALI DI ADEGUAMENTO

Il certificato di navigabilità dovrà riportare esplicito riferimento alla presente ordinanza ed ai relativi limiti geografici ed operativi.

Le spedizioni di cui all'art. 181 del codice della navigazione e dell'art. 3 DM 27.04.2017 dovranno essere rilasciate con esplicito *“limite di impiego nel servizio di cui alla concessione n° e nell'ambito delle zone di mare definite acque tranquille ai sensi dell'ordinanza n° 59/2019 in data 21.08.2019 della Capitaneria di porto di Augusta”*.

Le unità alle quali siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano già impiegate in attività lavorativa dovranno adeguarsi alle previsioni della presente ordinanza entro e non oltre **giorni trenta** dalla data di entrata in vigore della stessa. A tal fine, gli Armatori interessati dovranno richiedere alla Capitaneria di porto di Augusta l'adeguamento del certificato di navigabilità in corso di validità per mezzo di apposita indicazione in calce. Trascorso infruttuosamente il termine ultimo di tempo suddetto, le unità dovranno intendersi a tutti gli effetti non rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza, affissa in data odierna all'albo, nonché pubblicata sull'apposita area pubblica del sito web della Capitaneria di porto di Augusta³, entra in vigore il 23.09.2019.

ART. 6 – REVOCA DISPOSIZIONI

A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, è revocata ogni altra disposizione eventualmente in contrasto con la presente.

³ <http://www.guardiacostiera.gov.it/augusta/Pages/ordinanze.aspx>

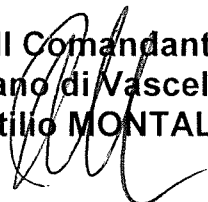
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Nessuna delle presenti disposizioni può esonerare una nave, il proprietario, il comandante o l'equipaggio dall'applicazione di tutte le precauzioni richieste dall'ordinaria esperienza dei naviganti, dalle speciali circostanze del caso, nonché da altri eventuali limiti o obblighi discendenti da altre norme di legge o regolamenti.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Augusta, 21.08.2019


Il Comandante
Capitano di Vascello (CP)
Attilio MONTALTO

